



04 279 / 22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente -

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -

Dott. GUGLIELMO CINQUE

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LEO

- Consigliere -

Dott. VALERIA PICCONE

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

Oggetto

REGOLAMENTO DI
COMPETENZA
ALTRE IPOTESI
RAPPORTO
PRIVATO

U.d. 14/12/2021 - CC

R.G.N. 32316/2020

Rep.

cred 4279

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 32316-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) SRL;

- *intimata* -

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 385/2020 del
TRIBUNALE di TERNI, depositata il 17/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA
PICCONE;

11265
C

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che chiede che codesta Suprema Corte rigetti il ricorso per regolamento.

Premesso che

- con sentenza n. 385 del 17 novembre 2020, il Tribunale di Terni ha dichiarato l'incompetenza per materia del Tribunale che aveva ingiunto alla (omissis) s.r.l. il pagamento della somma di euro 24.000,00 in favore di (omissis), quale Amministratore unico della società, come residuo del compenso e dell'indennità dovute alla cessazione della carica;
- in particolare, il Tribunale ha ritenuto rientrare la controversia nell'ambito della competenza della Sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Perugia, a causa della proposizione, da parte della società opponente, della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento delle delibere assembleari con cui era stato riconosciuto il compenso all'amministratore, nonché l'accertamento della responsabilità del (omissis) ai sensi dell'art. 2476 cod. civ., trattandosi di controversie non rientranti nella competenza del giudice del lavoro, bensì attratte dal foro dell'impresa; conseguentemente ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso da giudice incompetente;
- avverso tale sentenza propone regolamento di competenza (omissis) (omissis);
- il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha richiesto che il ricorso venga respinto



Considerato che

parte ricorrente si duole, con due motivi da esaminarsi congiuntamente, della assunta violazione degli artt. 38, 40, 416 comma 2, 420 comma 4, 112 cod. proc. civ. per aver il Tribunale dichiarato la nullità del decreto opposto per incompetenza per materia del giudice del lavoro in favore della Sezione specializzata;

deduce il ricorrente la tardività della questione in quanto sollevata d'ufficio dal giudice oltre il termine della udienza di discussione e nega di aver eccepito l'incompetenza per materia deducendo di aver limitato l'eccezione *de qua* esclusivamente alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'impugnazione delle delibere assembleari e l'azione di responsabilità promossa nei suoi confronti, sostenendo, peraltro di non avere interesse, in quanto attore sostanziale, a proporre l'eccezione di incompetenza per materia del giudice del lavoro in ordine alla pretesa vantata in sede monitoria.

Il ricorso è ammissibile e fondato nei limiti di seguito illustrati.

Risulta documentalmente provato che parte ricorrente ha ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro e che dinanzi a tale giudice è stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo da parte del (omissis) s.r.l..

Il Collegio, tanto premesso, reputa che il Tribunale, investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non potesse dichiararsi incompetente per ragioni di connessione, nonostante la previsione dettata dall'articolo 3, terzo comma, decreto legislativo n. 168/2003.

Va difatti data continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui la causa di opposizione a decreto ingiuntivo appartiene alla competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, non modificabile neppure per ragioni di connessione (Cass. 19738/2017; Cass. 16454/2015; Cass. 10384/2008; Cass. 18824/2004).

Su tale premessa deve dunque affermarsi che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi alla proposizione della domanda riconvenzionale di competenza della Sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, avrebbe dovuto separare le cause, rimettere quella relativa alla predetta domanda riconvenzionale al Tribunale di Perugia, ferma restando nel prosieguo la possibilità di fare eventuale applicazione delle disposizioni concernenti la sospensione dei processi.

Né può sostenersi che le conclusioni testé raggiunte possano essere derivate dalla previsione dell'articolo 3, terzo comma, decreto legislativo numero 168/2003, secondo cui le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2, atteso che tale ultima disposizione costituisce speciale applicazione dei criteri di spostamento di competenza per connessione regolati dagli articoli 39 e seguenti c.p.c. (Cass. n. 19738/2017, cit.).

P. Q. M.

dichiara la competenza del Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, in ordine alla domanda proposta dal ricorrente e quella del Tribunale di Perugia, Sezione specializzata in materia di imprese, per la riconvenzionale, rimettendo al giudice di merito anche la determinazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14 dicembre 2021.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi, 10/02/2022
IL CANCELLIERE ESPERTO
Maria Antonia Chieco

Il Presidente

Adriana Doronzo